

Associazione UGHIEIA APS

Comune Figline Incisa Valdarno (Fi)

Via Bifulcheria .22

Codice Fiscale 94201170480

Verbale di Assemblea del 07/07/2023

In data 07/07/2023, alle ore 16.30, si è riunita presso Figline Incisa Valdarno Via Bifulcheria n.22, l'Assemblea dell'Associazione "Ughieia APS" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dello Statuto che disciplina la Presidenza dell'Assemblea dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione il sig.re Daniele Raffa., che, constatato che sono presenti n.7. soci aventi diritto al voto su n. 7 soci iscritti all'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in prima convocazione** ai sensi dell'art. 16., e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora Donatella Pinelli.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, è necessario procedere ad una nuova modifica statutaria, al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore,

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, *all'unanimità* il voto favorevole di n. 7 voti espressi e n. 0. voti contrari, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) ma è soggetto all'imposta di registro.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.45.

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 25 LUG 2023
N. 3229 ESATTO ED OR
IL DIRETTORE
Il Presidente *Daniele Raffa.*
Il segretario verbalizzante *Pinelli Donatella*

STATUTO

UGHIEIA -APS

Articolo 1) Costituzione e sede

E' costituita l'Associazione Cultura scientifica "Ughieia APS", con rispetto delle norme dettate del codice civile negli artt. 14-42, ed ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n117 ("Codice del terzo settore), con sede in Via Bifulcheria .22 in Figline e Incisa V.no (Fi), essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Articolo 2) Natura

L'associazione è apolitica e apolitica può svolgere attività ricreative e culturali nei settori della veterinaria; comprese quelle discipline ed attività di carattere, scientifico, educativo, pedagogico, e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. La durata dell'Associazione è illimitata

Articolo 3) Scopi e attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale Si considerano d'interesse generale se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio di attività aventi ad oggetto

L'associazione ha il compito, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ed in riferimento all'art 5. del Dlgs 117/2017 (Codice del terzo settore) di organizzare e gestire attività culturali di particolare interesse generale e sociali quali:

1. attività Formative, informative e di aggiornamento negli specifici settori della Veterinaria: equini, animali d'affezione, animali da reddito, animali esotici e aviari, rivolti a/la realizzazione dello scopo sociale primario
2. promuovere il riconoscimento e le applicazioni dell'Omeopatia Veterinaria
favorire la conoscenza e la visibilità delle applicazioni della Omeopatia Veterinaria anche al pubblico;
3. organizzare iniziative didattiche, di promozione culturale e di ricerca scientifica volte all'apprendimento e alla divulgazione di discipline e tecniche connesse alla pratica dell'Omeopatia Veterinaria
4. promuovere relazioni, lo studio, la divulgazione e la tutela della scienza e della medicina omeopatica.

Per raggiungere detto scopo l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività qui, elencate in modo non tassativo:

- a) organizzare e svolgere tavole rotonde, convegni, video-conferenze, congressi, dibattiti, inchieste, seminari, partecipare a fiere od altre manifestazioni in genere;
- b) costituire e gestire biblioteche;
- c) istituire borse di studio su temi afferenti alla cultura omeopatica e medicina omeopatica;
- d) costituire centri di documentazione al servizio dei soci e dei cittadini,
- e) acquistare, tradurre e pubblicare testi originali che rispecchino la dottrina e la pratica clinica della medicina omeopatica, da cedere prevalentemente agli associati,
- f) promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di bollettini, riviste, libri e testi, pubblicazioni periodiche, notiziari, da cedere prevalentemente agli associati, indagini, ricerche, studi in campo omeopatico;
- g) curare e gestire /a pubblicazione di atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche a mezzo stampa, video e CD-ROM, da cedere prevalentemente agli associati;
- h) acquistare, tradurre e pubblicare testi originali di giovani autrici-autori che, pur trattando ambiti culturali diversi, siano aderenti agli scopi dell'Associazione, da cedere prevalentemente agli associati;
- i) promuovere e curare direttamente o indirettamente corsi di preparazione e corsi di perfezionamento anche in collaborazione con altri Enti;
- j) costituire comitati e gruppi di studio e ricerca;
- k) promuovere, finanziare, patrocinare manifestazioni culturali inerenti agli scopi istituzionali;
- l) finanziare la ricerca scientifica che si prefigga lo scopo di far conoscere il processo di guarigione della malattia mediante l'utilizzo della medicina omeopatica;
- m) stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- n) partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari;
- o) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- p) promuovere viaggi e scambi culturali con altre associazioni, anche all'estero;
- q) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- r) svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle Finalità associative

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione

Articolo 4) Associati

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che s' impegnino a realizzarli. Chi intende essere ammesso come socio dovrà darne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le società, associazioni ed Enti che intenderanno diventare soci del sodalizio, dovranno presentare richiesta d'associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli Associati dichiarano:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, le attività, le finalità e il metodo dell'associazione, nonché lo stato delle cose e delle attrezzature e degli impianti esistenti presso l'Associazione e comunque di pertinenza della stessa;
- di essere informati circa le modalità e i rischi connessi all'utilizzo dei beni comuni in particolare dello stato delle strutture, anche dal punto di vista della loro sicurezza, per gli specifici impieghi ai quali sono destinate;
- di essere informati circa l'uso delle strutture, al fine di evitare incidenti

La qualifica di socio da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle delibere assunte dagli organi sociali;
al pagamento del contributo associativo

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili

Recesso - Esclusione

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, morosità o a causa di morte.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione,
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia d'esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b), e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per richiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento d'esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5) Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- Da quote e contributi degli associati;
- quote e contributi per l'organizzazione e partecipazione a manifestazioni;
- eredità, donazioni e legati;
- patrimonio mobiliare e immobiliare
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati a sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigiana/e o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e

comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il Patrimonio sociale non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto né al suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente a favore delle attività statutariamente previste.

Art 6) Rendiconto economico

Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione (come previsto dal comma 8 lettera d-art.148 del TUIR). L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'Associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art 7) Organi della Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il vicepresidente
- il segretario

- il tesoriere.
- Il revisore dei conti laddove eletto

Tutte le cariche sono gratuite.

Assemblea

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve compiersi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e/o e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione potrà altresì essere comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea ordinaria:

approva il rendiconto economico e finanziario;

procede all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro sessanta giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita, quando sono presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea è straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe ovvero ai fini sportivi in conformità a quanto previsto dalla legge 289 / 2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide, quando intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione

Spetta, pertanto, fra altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari
- redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- predisporre i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori d'attività in cui si articola la vita dell'associazione
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione

- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri
- i Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni o società sportive avente la medesima finalità sportiva pena la radiazione o sospensione dall'incarico.
- La carica di consigliere non dà diritto ad alcun compenso, salvo che al rimborso delle
- spese sostenute in ragione della carica ricoperta e debitamente documentate.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, l'Assemblea provvede alla nomina dei nuovi consiglieri o un nuovo Consiglio. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Presidente, vice presidente, segretario tesoriere

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere d'ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso d'assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi Libri e registri. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, Crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Collegio Dei Revisori Dei Conti

(qualora eletto)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle

scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art.8) Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 9) Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa l'associazione è obbligata a devolvere il proprio patrimonio, previo parere positivo dell'ufficio regionale Registro unico nazionale Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta per legge ad altri enti del terzo settore, o a fini di utilità sociale, L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati, salvo diversa disposizione imposta dalla legge

Art 10) Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n 117(codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci il 7/07/2023

Il presidente 

Il segretario 

3

3229

25/07/2023

0,00

TZM23L003229000ZH

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1

TOT. NEG.: 1

TZM